



Il Milleproroghe 2011

Analisi della legge n. 10 del 26 febbraio 2011 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Milleproroghe) recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011.

a cura dei Dipartimenti della CGIL Nazionale

14 marzo 2011

Un metodo sbagliato

Il 26 febbraio 2011 è stato approvato dal Senato il cosiddetto Milleproroghe, dopo la fiducia richiesta alla Camera dei Deputati. Il via libera senza modifiche delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato ha portato il decreto legge all'esame dell'Aula di Palazzo Madama, dove non è stata posta la fiducia, diversamente da quanto è avvenuto il giorno prima alla Camera in cui il testo recava alcune modifiche inserite dallo stesso governo per tenere conto delle osservazioni espresse sul provvedimento dal Presidente della Repubblica, il quale, con una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, richiama l'attenzione sull'ampiezza e sull'eterogeneità delle modifiche fin qui apportate nel corso del procedimento di conversione al testo originario del decreto-legge. Nella nota diffusa dal Quirinale si legge: *«Il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi ripetutamente espressi fin dall'inizio del settennato, ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge».*

La riproposizione del provvedimento al Senato si è resa dunque necessaria con un maxiementamento. Il testo definitivo è tornato, quasi per intero, alla versione precedente all'ultima votazione in Senato. Nell'ultimo comunicato del Quirinale si esprimono comunque alcune riserve: *«si è preso atto che governo e Parlamento hanno provveduto ad espungere dal testo molte delle aggiunte sulle quali erano stati formulati rilievi da parte del Capo dello Stato. Restano comunque disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo. Il Presidente Napolitano ha altresì preso atto dell'impegno assunto dal governo e dai presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi d'ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale che vale - insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente previsti - a ricondurre la decretazione d'urgenza nell'ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell'equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari».*

Il cosiddetto decreto legge Milleproroghe si conferma anche nel 2011 una pratica volta a prorogare o risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso, che in teoria avrebbero dovute trovare attuazione attraverso il normale iter parlamentare. Dal 2005, invece, tale strumento, nato come misura eccezionale, è stato riproposto sempre con l'intento di inserire "temi imprevisi" dal governo nei momenti legislativi precedenti, tra le quali l'ultima Finanziaria (ora Legge di stabilità). In questa veste si è così consolidata una prassi di "assalto alla diligenza" tutta orientata all'equilibrio dei numerosi interessi corporativi precostituiti del sistema-Italia, che pongono la loro bandierina, spesso in assenza di copertura finanziaria.

Il Milleproroghe 2011 si propose alla Camera in versione 221 commi dopo i 196 di prima

stesura a cui è tornato dopo l'intervento del Presidente della Repubblica, ma rimane un decreto esagerato, frutto anche delle nuove procedure di bilancio che - come prevedibile e denunciato anche dalla CGIL - con la nuova Finanziaria (oggi Legge di stabilità) hanno creato una misura apparentemente più snella per appesantirla con successivi decreti come quello delle proroghe. In particolare, nella Legge di stabilità non compaiono più *"norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia"*, come invece accadeva con la vecchia Legge finanziaria. In questa nuova accezione il Milleproroghe ("interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese") diminuisce la trasparenza delle decisioni di politica economica. Gli economisti T. Boeri e G. Pisauro ritengono che questa pratica non interessi *tanto "i compiti dell'amministrazione quanto le regole per i cittadini. Ciò in parte spiega perché in genere, nel corso della conversione in legge del decreto, alle proroghe proposte dal governo se ne aggiungono parecchie altre suggerite dai parlamentari; visto che il provvedimento deve essere approvato entro una scadenza predefinita, la tentazione di inserire misure tra le più disparate è forte. È un modo poco costoso di rispondere alle esigenze di lobby e gruppi di interesse"*.

Oltre a rendere più difficile l'analisi e la comprensione del provvedimento, che contiene svariate disposizioni da approvare in tempi brevi, il Milleproroghe rappresenta l'ennesima dimostrazione di un cattivo funzionamento delle istituzioni e, in particolare, del Parlamento: il voto di fiducia, il 40^{mo} in 33 mesi, assieme ad altre 2 fiducie consecutive nella stessa settimana per il Federalismo municipale, denota la sempre maggiore perdita di ruolo del Parlamento nella produzione legislativa, cosa che propone seriamente il rischio di uno svuotamento progressivo della democrazia. Ecco allora perché il richiamo del Presidente è stato inevitabile oltre che opportuno, visto che il Milleproroghe proponeva nuove norme, e non semplici proroghe di trattamenti già esistenti, che in alcuni tratti cambiavano sostanzialmente gli indirizzi di politica economica.

Le norme contenute nel Milleproroghe

Prima di riportare la descrizione delle norme contenute nel decreto in un lungo elenco (organizzato in ordine alfabetico da IISole-24ore), si possono evidenziare alcuni aspetti particolarmente significativi.

Il testo definitivo, modificato rispetto all'ultima votazione in Senato, non porta più con sé le discusse liste provinciali per i precari della scuola, fortemente voluto dalla Lega, che però vede salva la proroga delle multe per le quote latte.

Viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per le nuove modalità di impugnazione dei licenziamenti da parte dei lavoratori, da farsi presentando il ricorso in giudizio entro 270 giorni dopo aver impugnato il licenziamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera o dei motivi se distinti (norma che riguarda soprattutto i precari).

Il maxiemendamento fa saltare le norme per la riorganizzazione della Consob e il divieto fino a tutto il 2012 di acquistare un quotidiano per Mediaset, Sky e Telecom (il divieto, che si basa su parametri fatturato delle aziende con Pay tv, resterà valido solo fino a 31 dicembre 2011). Viene infatti prorogato sino al 31 marzo 2011 il divieto di partecipazioni

in imprese editrici di quotidiani per chi possiede televisioni nazionali con più di una rete su piattaforma. Si tolgono risorse alla banda larga (30 milioni del finanziamento originario previsto e già deliberato dal CIPE) per destinarle al digitale, il cui costo evidentemente lievita). Eliminata la riformulazione dei parametri di regolamentazione. In arrivo 30 milioni in più al fondo per l'editoria e 15 milioni per le tv e radio locali. I fondi per l'editoria avevano subito un taglio nella passata Finanziaria.

Restano in vigore le liste uniche nazionali, e salta l'obbligo per i docenti di iscriversi alla sola lista della provincia di residenza.

Abolita la norma "pro Alemanno", che consente ai comuni con più di un milione di abitanti di aumentare il numero di assessori e consiglieri comunali, per "bilanciare" la giunta romana tra le diverse correnti, dopo l'ultimo rimpasto.

Scontenti sono anche molti deputati del Sud: tra le misure eliminate c'è il blocco delle demolizioni per gli abusi edilizi in Campania, e la proroga delle concessioni edilizie nell'area dell'Etna, in Sicilia. Salvi i fondi per gli enti lirici di Verona e di Milano.

Il Milleproroghe come "mille-tasse": le tasse sui cittadini vittime di calamità naturali che si pagano da soli le loro disgrazie; le tasse sul cinema; le tasse sulla benzina e sulla luce per pulire le città dai rifiuti, mentre fa slittare il pagamento delle multe per le quote latte e non copre finanziariamente la sospensione dei tributi dell'Abruzzo. Bisogna poi ricordare gli aumenti delle tasse nei decreti attuativi del federalismo fiscale: imposta di soggiorno, imposta di scopo, aumento addizionale IRPEF, aumento ICI su artigiani, commercianti e piccole imprese. La tassazione prevista dal Milleproroghe sul risparmio gestito, invece, avverrà in capo al sottoscrittore, e non al fondo, al momento della realizzazione. È un vero e proprio regalo che alleggerisce ulteriormente la tassazione delle rendite finanziarie.

Il Milleproroghe come "mille-condoni": slittano dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 i pagamenti delle rate delle multe arretrate relative allo sfioramento delle quote latte, definiti dai piani di rateizzazione delle leggi 119/2003 e 33/2009; i termini di prescrizione per fare causa alle banche responsabili di aver fatto pagare ai clienti interessi indebiti si accorceranno drasticamente (la decorrenza di tali termini, infatti, avrà inizio non nel momento in cui si chiude il conto corrente - principio stabilito dalla Corte di Cassazione - ma in quello in cui viene addebitata al correntista la capitalizzazione degli interessi).

Il Milleproroghe come "mille giri di posta": anche per quanto riguarda i 100 milioni per le alluvioni di euro in Liguria, Veneto, Campania e nella provincia di Messina esistono problemi di copertura (all'onere si provvede, infatti, con le risorse già destinate agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, senza chiarire se tali risorse siano effettivamente disponibili o se non si pregiudichi, in tal modo, la realizzazione di interventi già programmati); il governo ha millantato uno stanziamento complessivo di 400 milioni per il 5 per mille, ma in realtà questi potrebbero ridursi a 300, considerato che una quota non superiore a 100 milioni deve essere destinata ad interventi in materia di assistenza e ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA); ritorna la cosiddetta social card destinata alle famiglie in disagio economico, con una fase sperimentale di un anno, che sarà gestita dagli enti caritativi dei comuni con più di 250mila abitanti, sancendo definitivamente il fallimento della social card come strumento di lotta alla povertà in grado di sostituire quelle politiche sociali attuate dagli enti locali che il Governo ha messo in discussione con i tagli effettuati, tra i quali si riconferma la soppressione del Fondo nazionale per la non autosufficienza (400 mil. Euro).

Il Milleproroghe come "taglio all'occupazione" sono stati respinti tutti gli emendamenti con i quali si chiedeva di abrogare il taglio della spesa per il lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni e nei settori della conoscenza.

Il governo, che pure si era impegnato in tal senso, ha poi fatto marcia indietro e così nel corso del 2011 non meno di 100.000 lavoratori precari rischiano di perdere il loro lavoro a tempo senza nessuna alternativa.

COMMENTO

Art. 1, Comma 1. (Libera professione) Si stabilisce l'ennesima proroga, questa volta al 31.3.2011 (ma con possibilità di ulteriore proroga al 31.12.2011) del termine che obbliga le regioni ad adottare iniziative per far rientrare nelle ASL le attività libero professionali intramurarie ancora svolte all'esterno (ad es. in studi privati).

Art. 1, Comma 2-sexies. (Concorsi) Proroga al 31 marzo 2011 della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle PA con limiti alle assunzioni, interessa anche gli idonei.

Art. 2, Comma 1 (Cinque per mille) Si decide di mantenere uno stanziamento per la devoluzione del cinque per mille IRPEF alle associazioni di volontariato e di promozione sociale, alle Fondazioni riconosciute, agli enti di ricerca scientifica e alle università. Il finanziamento è di 400 milioni ma comprende i 100 milioni già previsti nella legge di stabilità, e altri 100 milioni, già assegnati dalla stessa finanziaria, destinati ai malati di SLA.

Art. 2, Comma 1-quinquies (Procreazione assistita) Si proroga al 30.4.2011 del termine di invio dei dati al Ministero Salute da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Previsto DM Salute per regolare il successivo invio dei dati.

Art. 2, Comma 1-sexies (Servizi trasfusionali) Si istituisce, in attesa (e nel rispetto) di applicare l'Accordo 16.12.2010 Stato Regioni sui requisiti dei servizi trasfusionali previsto DM Salute, l'elenco nazionale dei valutatori del sistema trasfusionale e si disciplina (per l'AIFA) l'immissione al commercio e l'esportazione degli emoderivati.

Art. 2, Comma 1-octies. (Comitato di verifica cause di servizio) Il Comitato che accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause che producono infermità o lesione dei dipendenti pubblici, è prorogato nell'attuale composizione fino al 31.12.2013.

Art. 2, Comma 2. (Alluvioni in Veneto) Differisce alla data del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Il versamento riguarda:

- dei tributi;

- dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'onere derivante dalla disposizione in esame in termini di minori entrate fiscali e contributive è stimato pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 2, Commi 2-bis a 2-octies. (Rifiuti e Protezione Civile) Il comma reca una disposizione transitoria che - in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania, e in deroga alle disposizioni sulla

sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale - consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali secondo le seguenti modalità:

- si consente l'applicazione delle disposizioni concernenti il potere, attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro;
- comuni e province possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, consente - in via generale - alle province, con deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, di incrementare la misura dell'addizionale ad esse spettante fino a euro 11,40 per mille kWh.

Art. 2, Comma 2-ter. Prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito IRPEF e gettito d'imposta RC auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti, deliberino (anche in assenza di una dichiarazione dello stato d'emergenza), a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica, .

Lo stesso comma prevede che tale maggiorazione venga applicata con una aliquota indifferenziata e consenta l'ottenimento di un gettito non inferiore all'importo dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10%.

Art. 2, Comma 2-quater. Introduce tre nuovi commi all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e potere di ordinanza.

Il comma 5-quater della legge n. 225 del 1992 attribuisce al Presidente della Regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Il comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 prevede la possibilità per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile:

- nel caso in cui le misure adottate ai sensi del comma precedente siano insufficienti,
- in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater di rilevanza

nazionale.

Qualora, invece, sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 28 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), se ne dispone la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui seguenti prodotti energetici, di cui all'allegato I del Testo Unico sulle accise - TUA (D. Lgs. 504/199517):

- benzina e benzina senza piombo;
- gasolio usato come carburante.

L'aumento dovrà essere deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva.

Tale aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Attualmente l'accisa sul gasolio ammonta a 423,00 euro per mille litri; quella sulla benzina a 564,00 euro. Sono previste aliquote agevolate se i suddetti prodotti energetici sono destinati a particolari impieghi.

Il comma 5-sexies della legge n. 225 del 1992 prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale dall'art. 28 del decreto legge n. 976 del 1966, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali.

E' demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo stesso.

Art. 2, Comma 2-quinquies. Reca ulteriori modifiche all'art. 5 della legge n. 225 del 1992:

- a) la prima modifica al comma 2 prevede che le ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) la seconda modifica al comma 5-bis dispone che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale della corte dei Conti;
- c) la terza modifica, sempre al comma 5-bis, vieta i girofondi tra le contabilità speciali, al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione stessa.

Art. 2, Comma 2-sexies. Sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Art. 2, Comma 2-septies. Per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, riduce a sette giorni il termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante.

Art. 2, Comma 2-octies. Estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività.

Si prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati all'Ufficio centrale per il bilancio

presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Art. 2, Commi 2-novies a 2-undecies. (Autorità portuali) Sostituiscono la disciplina, introdotta dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati.

Si stabilisce che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione sono revocati entro il 15 marzo 2011. La norma è condivisibile in via di principio tuttavia non distingue quelle situazioni in cui il mancato bando di gara possa dipendere da fattori burocratici estranei alla volontà dell'autorità portuale.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge di conversione dovrà essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si effettua la ricognizione dei finanziamenti revocati e si destina una quota di tali finanziamenti, nel limite di 250 milioni di euro per il 2011, alle seguenti finalità:

a) una quota non superiore a 150 milioni di euro è destinata alle Autorità portuali che, al 30 settembre 2010, hanno attivato investimenti, con contratti sottoscritti o bandi di gara pubblicati, nell'ambito della realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili, come previsto dall'articolo 1, comma 991, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

b) una quota non superiore 20 milioni di euro è destinata alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment, per consentire alle Autorità portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento, fino al doppio, e in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Tale possibilità è prevista in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011. Questa norma appare chiaramente come un sostegno alla società che gestisce il porto di Gioia Tauro e in tal senso andava resa trasparente;

c) la restante quota è destinata alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili. Si prevede che la procedura di revoca si applicherà per gli anni 2012 e 2013 e alla stessa si darà attuazione con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi decreti individueranno anche i criteri di priorità per la riassegnazione, alle Autorità portuali con progetti cantierabili, dei finanziamenti revocati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi.

I punti principali che caratterizzano l'intervento in esame rispetto a quanto previsto dal citato D.L. n. 40/2010 riguardano:

- la previsione che i finanziamenti non utilizzati sono revocati, anziché la previsione della semplice possibilità di revoca;
- la fissazione di una data (15 marzo 2011) per la revoca;
- una più precisa individuazione delle finalità alle quali destinare i finanziamenti oggetto di revoca;
- la previsione di analoghi interventi per gli anni 2012 e 2013.

Art. 2, Comma 3 a comma 3-sexies. (Interventi per l'Abruzzo) Recano disposizioni finalizzate a prorogare i termini per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti

sospesi in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009.
In particolare si dispone una ulteriore proroga del termine di sospensione delle rate, da gennaio 2011 a ottobre 2011, relativo ai versamenti tributari e contributivi (contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai premi INAIL in favore: delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo; dei soggetti diversi dalle persone fisiche qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro).
Si dispone, inoltre, una proroga, da gennaio 2011 a dicembre 2011, dei termini relativi agli ulteriori adempimenti, diversi dai versamenti, già sospesi come sopra illustrato.
Si introduce una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila.
Più specificamente, si prevede che il Comune de L'Aquila possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.

Art. 2, Commi da 4 a 4-quater. (Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico)

Si prorogano a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si istituisce per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, il contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Per le disposizioni applicative della nuova disciplina, anche con riguardo alle procedure di riscossione e di versamento del contributo, si fa rinvio ad un decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo presentato al Senato stima che dalla disposizione in commento, sulla base dei dati SIAE, può derivare una maggiore entrata di 120 milioni annui per il triennio 2011-2013.

Per l'onere derivante dagli incentivi fiscali si prevede una spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Art. 2, Comma 4-octies. (Passaggio al digitale) Si proroga per l'anno 2011 l'applicazione degli interventi previsti dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 al fine del rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale. Tale Fondo è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, per la realizzazione di specifici interventi: incentivazione della produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; incentivazione del passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

La legge finanziaria 2007, per la realizzazione di questi interventi, ha autorizzato la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dell'onere, pari a 30 milioni di euro per il 2011, si provvede attingendo alle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge n. 69/2009.

Il comma è molto esplicativo della volontà e della coerenza del Governo di realizzare le nuove reti digitali di comunicazione. Del piano originario del ministro Romani di 1471 mln ne erano rimasti solo 100 che con la norma in questione vengono tagliati di

ulteriori 30 mln. Si precisa che il piano Romani riguardava il superamento del Digital Divide e non le reti ultraveloci per le quali niente è previsto. Si tratta inoltre di una partita molto complessa perché il passaggio al digitale TV significa liberare frequenze che devono essere messe a gara per gli operatori telefonici mobili e dalle quali devono arrivare le entrate previste dalla legge di stabilità per 2,4 MLD. Da quanto si apprende dagli organi di stampa gli operatori telefonici hanno già fatto sapere che non parteciperanno ad alcuna gara se le frequenze non saranno effettivamente liberate. Si capisce che, come già denunciato dalla CGIL, sono a rischio le entrate previste dalla legge di stabilità.

Art. 2, Comma 4-octiesdecies a 4-noviesdecies (Istruzione e Sistema nazionale di valutazione) Prevede la riorganizzazione, con regolamento di delegificazione da emanare entro 60 giorni, della funzione ispettiva all'interno del MIUR, finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti.

A ciò si procede con regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988) da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'unica norma generale regolatrice della materia che è individuata è quella relativa alla previsione di parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza per la valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità definite dallo stesso regolamento. Non si individuano le disposizioni vigenti da abrogare.

Si dispone che la riorganizzazione non comporta oneri a carico della finanza pubblica e che la pianta organica rimane quella prevista.

Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Si prevede anche l'intervento, entro 60 giorni, di un regolamento di delegificazione che individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l'articolazione. Esso sarà costituito:

- dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), cui competerà sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), cui competerà predisporre prove di valutazione degli apprendimenti, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche;
- dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del d.lgs. 150 del 2009.

Art. 2, Comma 5-bis. (Case fantasma) Si proroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.

Si disciplina, inoltre, la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati.

Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale,

decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

Viene inoltre disposta una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.

L'Agenzia del Territorio aveva individuato circa 2 milioni di unità non iscritte al catasto dei fabbricati o censite ma oggetto di interventi edilizi tali da accrescerne la consistenza o variarne la destinazione e mai comunicati; di questi, al 31 dicembre, ne erano stati accatastate circa la metà, ma dai dati sulle denunce sembra senza situazioni particolarmente difficili da sanare sotto l'aspetto edilizio, segno che quanto non ancora denunciato riguarda quasi esclusivamente case abusive: il Comune dovrebbe poi intervenire, applicando le sanzioni e, nei casi più gravi, ordinando la demolizione. Questo spiega anche perché siano ancora molte le case da censire.

Art. 2, Comma 5-sexies. (Banca d'Italia) Co l'obbiettivo del contenimento delle spese della Banca d'Italia le viene attribuito il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal D.L. 78/2010, e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Questa norma si presenta come una indebita e non accettabile ingerenza nell'autonomia negoziale delle parti sociali e nell'autonomia della stessa Banca D'Italia.

Art. 2, Comma 6. (Sportelli unici per l'immigrazione) Si autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l'operatività sia degli sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

Ai fini della disposizione in esame non si applicano:

- l'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368120, che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un primo momento maggiorazione della retribuzione e poi trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato); - l'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296121, in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni; - l'art. 3, comma 90, della legge 2007, n. 244122, in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti precari.

Gli oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono quantificati in 19,1 milioni.

Art. 2, Comma 12-quinquies. (Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici) Si stanziavano 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinandoli in particolare:

- alla regione Liguria 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- alla regione Veneto 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- alla regione Campania 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- ai comuni della provincia di Messina 5 milioni di euro per l'alluvione del 2009 per

ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Alla copertura del relativo onere si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse destinate agli interventi di risanamento ambientale. Questi fondi provengono dal miliardo di euro stanziato dal ministero dell'Ambiente per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, cifra già intaccata a maggio per altrettanti 100 milioni sempre per fare fronte alle emergenze: sottrarre denaro alla prevenzione, impedisce di realizzare l'opera di mitigazione del rischio idrogeologico necessaria all'Italia.

Art. 2, Comma 12-sexies. (Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione) Si dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.

La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2012, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della citata legge 9/2007. Sono i conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Si quantificano le minori entrate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2012.

Non viene, però, affrontato il dramma delle decine di migliaia di famiglie con uno sfratto per morosità causato dalla disoccupazione, dalla cassa integrazione e dagli affitti insopportabili, in una fase in cui peggiora la condizione abitativa del Paese e la crisi sta ulteriormente aggravando la già difficile condizione abitativa delle famiglie.

Art. 2, Comma 12-septies. (Controllo della spesa farmaceutica) Si introducono ulteriori misure di controllo della spesa sanitaria, attraverso il contenimento della spesa farmaceutica. La disposizione è diretta a recuperare, a favore del SSN, lo sconto a carico dei farmacisti per un valore pari a circa 35 milioni di euro. Per il medesimo periodo, nei confronti delle aziende farmaceutiche viene stimato il recupero di un importo pari a circa 35 milioni di euro da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2, Comma 12-octies. (Accordi di programma) Si consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente.

La norma prevede, altresì, che i citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Ciascuna regione interessata dovrà fare accordi di programma con lo Stato per utilizzare i fondi previsti dall'art 20 legge 67/1988 (investimenti edilizia sanitaria).

Art. 2, Comma 12-novies. (Fondo unico per lo spettacolo)

Si stabilisce di integrare l'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011.

Il relativo onere viene coperto con le risorse derivanti dal contenimento previsto per la spesa farmaceutica.

Art. 2, Commi 13-16. (Partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)

Si introducono disposizioni dirette ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria internazionale, in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.

Si proroga, anche, l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003.

In particolare la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di DSP (Diritti Speciali di Prelievo) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust.

Per la definizione delle modalità di concessione del prestito si rimanda ad apposita intesa tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Si stabilisce che sui prestiti di cui ai commi precedenti è accordata la garanzia dello Stato tanto per il rimborso del capitale, quanto per gli interessi maturati e la copertura degli eventuali rischi di cambio.

Si dispone che agli oneri eventualmente derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato sui prestiti per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). L'articolo 31 della legge di contabilità prevede che, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 2, Comma 16-sexies. (Fondo malati oncologici) Si stabilisce che le risorse di cui all'Art. 11, del D.L. 162/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2008 n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di 120 milioni di euro.

Il fondo (destinato anche a interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori e alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici) viene incrementato (ma in termini di sola cassa) ma gli vengono prelevati 23 milioni di euro, e destinati a coprire spese varie: dalle quote latte (!) ai rimborsi per le federazioni sportive.

Art. 2, Comma 16-decies. (Conciliazione delle controversie civili e commerciali)

La disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 28 del 2010 distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità per l'avvio del processo civile; l'eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Questa cosiddetta media-conciliazione entrerà in vigore obbligatoriamente, se il Tar decreterà diversamente, il 21 marzo 2011 e aggraverà le condizioni dei cittadini che saranno obbligati ad una mediazione a pagamento come condizione per intentare una causa civile. Questa obbligatorietà snatura lo stesso istituto della conciliazione (negli altri Paesi è volontaria) e imporrà costi economici pesanti per i cittadini: fino a 9.200 euro per ciascuna parte in causa (mentre oggi il contributo unificato può arrivare fino a 1.221 euro più 8 euro di bollo). Diventa anche un business per i mediatori il cui elenco è vasto (geometri, commercialisti architetti, ecc.) e per i rispettivi ordini che hanno già messo in cantiere corsi di formazione (bastano solo 50 ore) a pagamento.

Altri problemi riguardano la possibilità che il cittadino vada in conciliazione senza avvocato (disarmato soprattutto di fronte ai grandi interessi) e la potestà di chi intenta la causa di deciderne la Sede.

Ci troviamo di fronte ad un altro pezzo di privatizzazione delle funzioni pubbliche.

Art. 2, Comma 17. (Interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro)

Si consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell'area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (EFSF).

Si rammenta che la European Financial Stability Facility è una società creata dagli Stati membri dell'Area euro in conseguenza delle decisioni prese il 9 maggio 2010, all'interno del Consiglio ECOFIN. Essa ha sede in Lussemburgo ed è essenzialmente un'emittente di obbligazioni.

Essa infatti è in grado di emettere obbligazioni (bond) - garantite dagli Stati dell'area euro - fino a 440 miliardi di euro per concedere prestiti ai medesimi Stati in difficoltà. I prestiti sono soggetti a condizioni negoziate con la Commissione europea in collegamento con la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale e devono essere approvati dall'Eurogruppo.

La raccolta della provvista necessaria al finanziamento dei prestiti avviene tramite il collocamento sui mercati internazionali degli EFSF-bond al solo fine di un temporaneo aiuto agli Stati dell'eurozona in difficoltà.

La norma è finalizzata ad estendere il ricorso alla speciale procedura - già prevista nel caso di prestiti alla Grecia - alla luce degli accordi intervenuti in sede comunitaria.

Nella riunione del 4 febbraio scorso, i Capi di Stato e di governo dell'UE hanno posticipato al Consiglio europeo del 24-25 marzo l'adozione della decisione definitiva sulla modifica dell'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) necessaria all'istituzione del meccanismo permanente europeo di stabilità.

La decisione di permettere agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro era stata assunta dal Consiglio europeo del 16 dicembre 2010, accogliendo con favore la relazione presentata al riguardo dal Presidente Herman Van Rompuy, su mandato del Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010.

Il meccanismo permanente sostituirà il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che resteranno in vigore fino al giugno 2013.

Tali meccanismi transitori sono stati adottati, in seguito alla crisi finanziaria della Grecia, dal Consiglio ECOFIN del 9 maggio scorso, e si articolano in misure volte a mobilitare risorse di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro, mediante:

- un fondo europeo - con una dotazione massima di 60 miliardi di euro - la cui attivazione è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI);
- una Società veicolo speciale (special purpose vehicle), garantita dagli Stati dell'area euro sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. La società veicolo potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro, ed è prevista la partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI) con una quota pari ad almeno la metà del contributo europeo (quindi intorno ai 220 miliardi di euro).

A tale riguardo, si ricorda che il 26 dicembre 2010 il Consiglio dei Governatori della BCE, al fine di preservare la stabilità finanziaria, ha deciso di raddoppiare le quote di partecipazione nel capitale della BCE, che, per i Paesi dell'Eurozona, risultano dunque le seguenti:

<i>Paese membro</i>	<i>Quota (in euro)</i>
Belgio	261.010.384,68
Germania	2.037.777.027,43
Irlanda	119.518.566,24
Grecia	211.436.059,06
Spagna	893.564.575,51
Francia	1.530.293.899,48
Italia	1.344.715.688,14
Cipro	14.731.333,14
Lussemburgo	18.798.859,75
Malta	6.800.732,32
Paesi Bassi	429.156.339,12
Austria	208.939.587,70
Portogallo	188.354.459,65
Slovenia	35.381.025,10
Slovacchia	74.614.363,76
Finlandia	134.927.820,48
Totale	7.510.020.721,55

Fonte: Banca centrale europea

Art. 2, Comma 17-ter. (Proroga del termine per il completamento delle iniziative agevolate di programmazione negoziata)

Si concede la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi.

Si ricorda che la programmazione negoziata viene introdotta nel 1995 e ridefinita con la legge n. 662/1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese pubbliche, apparati amministrativi) e soggetti economici e sociali (imprenditoriali, sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale, per

l'attuazione di interventi di sviluppo e la promozione di attività produttive all'interno di un territorio. Il fine è la creazione di percorsi amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici interessi che agiscono a livello territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale.

Sono quattro gli strumenti principali di intervento: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.

Art. 2, Comma 17-quater e 17-quinquies. (Garanzie sui mutui) Si introducono disposizioni in materia di garanzie sui mutui.

In particolare si prevede che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino assistere il rimborso del finanziamento, nell'ammontare risultante all'originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui.

Si ricorda in merito che il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze - MEF, l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.

Si prevede anche che qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento riacquisti il credito in precedenza cartolarizzato con cessione di crediti ovvero emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente.

Art. 2, Comma 33. (Regioni, EE.LL. e patti di stabilità) Dal Patto di stabilità delle Regioni sono escluse, nel limite di 200 milioni, le spese alimentate da Fas, contratti di servizio nelle regioni a Statuto speciale e fondo per le politiche sociali.

La definizione degli obiettivi per ogni Regione sarà effettuata riponderando le spese, con un meccanismo che intende favorire le spese di investimento. L'obiettivo di cassa può essere ridefinito anche riducendo le spese per trasferimenti a imprese, famiglie e istituzioni sociali private.

Nella ridefinizione degli obiettivi assegnati ai comuni dal Patto di stabilità interno, le Regioni possono definire criteri di virtuosità concertandoli con gli Enti locali del territorio. Alle Regioni che liberano quote per i pagamenti degli Enti locali è svincolata una somma pari al triplo delle risorse liberate.

Le Regioni che hanno sfiorato il Patto di stabilità in relazione alla spesa correlata ai finanziamenti UE, possono rientrare nei vincoli l'anno successivo impegnando spesa corrente entro il livello minimo dell'ultimo triennio (sanità esclusa) e bloccando indebitamento e assunzioni.

Per quanto riguarda le Regioni si riscrivono in parte le regole del patto di stabilità inasprendo le precedenti disposizioni in termini di contenimento della spesa e dei costi del personale. Si fa, infatti, obbligo alle regioni di ridimensionare non più la spesa del personale ed a produrre servizi in economia ma anche a tagliare i trasferimenti

correnti e continuativi ad imprese pubbliche e private, a famiglie e ad istituzioni sociali e private, ovvero all'intero sistema di welfare locale. Nello stesso tempo le regioni che autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo attraverso l'aumento dei pagamenti in conto capitale, riducendo contestualmente il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza, è concesso lo svincolo di destinazione per una somma pari al triplo delle risorse liberate per le spese d'investimento ed il loro utilizzo.

Art. 2, Comma 35. (Controllo della spesa sanitaria) I Piani di stabilizzazione finanziaria previsti per le Regioni in extra-deficit devono essere presentati entro il 30 giugno 2001 ed attuati entro il 2012. Dal 1° gennaio 2013 devono decadere gli accreditamenti provvisori alle strutture se non confermati da accreditamenti definitivi. Per tutte le altre strutture (es. RSA, laboratori, ecc) e per gli stabilimenti termali gli accreditamenti provvisori sono invece prorogabili al 31.12.2013. Questa logica rinvia ancora una volta la necessaria regolazione del rapporto pubblico privato che, in alcune regioni con una spesa verso privati più alta della media nazionale, è indispensabile anche per controllare i bilanci. Si aggravano in tal modo le condizioni operative del sistema sanitario che si cumulano alle disposizioni già previste per quanto riguarda il divieto d'assunzione dei precari.

Art. 2, Comma 38. (Fondo visite medico legali) Si stabilisce che l'importo di 70 milioni di euro (da destinare agli accertamenti medico legali, disposti dalle Amministrazioni pubbliche, per i dipendenti assenti dal servizio per malattia), accantonato, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, deve essere attribuito, senza vincolo di destinazione, alle regioni dal Ministero della salute. La prevista attribuzione alle regioni deve basarsi sui criteri individuati, in sede di comitato LEA.

Art. 2, Comma 39. (Limiti all'indebitamento degli enti locali) Introduce una misura per il contenimento del debito degli enti locali nel triennio 2011-2013.

In particolare vieta alle province e ai comuni, nel triennio 2011-2013, di aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, qualora la spesa per interessi superi il limite dell'8 per cento delle entrate.

La nuova formulazione ridisciplina la misura di contenimento del debito degli enti locali prevedendo una riduzione progressiva, nel triennio 2011-2013, del limite ivi previsto all'indebitamento.

In sostanza si consente che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti limiti, calcolati in percentuale delle entrate correnti:

- il 12 per cento per l'anno 2011;
- il 10 per cento per l'anno 2012;
- l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Art. 2, Commi 40 a 42. (Proventi delle concessioni edilizie e Incompatibilità degli amministratori locali nei comuni fino a 3.000 abitanti)

Con una modifica della finanziaria 2008 si proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico sull'edilizia - DPR n. 380 del 2001 - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Si introduce un'eccezione all'applicazione della disposizione che prevede l'incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse, del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate a detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione.

La suddetta incompatibilità non si applica nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora la partecipazione dell'ente locale sia inferiore al 3 per cento e ferma restando la non corresponsione di emolumenti a carico della società.

L'esclusione sembrerebbe applicabile solo nel caso il comune detenga una partecipazione nella società (ma non negli altri casi; ad esempio, società o imprese sovvenzionate dal comune).

Art. 2, Comma 43. (Società partecipate dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti) Si modifica il comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) e con la riformulazione introdotta si provvede, innanzitutto, a posticipare al 31 dicembre 2013 il termine per la messa in liquidazione delle società da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero per la cessione delle relative partecipazioni.

Analogamente, anche per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, per i quali è prevista la possibilità di detenere la partecipazione di una sola società, il termine per la messa in liquidazione delle altre società è posticipato al 31 dicembre 2013.

Per quanto concerne i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, la si prevede che l'obbligo di liquidazione delle società non si applichi nel caso in cui le società già costituite alla data del al 31 maggio 2010:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime".

Si ricorda che il citato articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78/2010 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

La norma dispone altresì che entro il 31 dicembre 2011 (ora 31 dicembre 2013), tali comuni provvedano a mettere in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78), ovvero a cederne le partecipazioni.

La norma, che presa in se è anche utile, dimostra comunque la confusione del governo e la mancanza di una strategia chiara nel campo dei servizi da offrire ai cittadini.

Art. 2, Comma 45. (Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali)

Dispone l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno.

Tale quota è corrisposta, a titolo di acconto, dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo 2011.

Il decreto, che disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevede che i contributi relativi al fondo ordinario, al fondo

consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, siano erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

La corresponsione di tale somma è da mettere in relazione alla mancata assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali nel corso del 2011, alla luce dei provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale.

Il comma 13 prevede, infatti, che tale acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, dovrà essere portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42/2009.

Si proroga inoltre, per l'anno 2011, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF.

La compartecipazione provinciale all'IRPEF, istituita a decorrere dall'anno 2003 dalla legge n. 289/2002, è stata via via confermata negli anni successivi, da ultimo, per il 2010.

La compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF è fissata nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all'esercizio finanziario 2002.

In base a tale disciplina, alle province viene pertanto attribuito ogni anno, a titolo di compartecipazione, lo stesso ammontare riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003), con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali ad esse spettanti.

Art. 2, Commi 46 a 48. (Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi) Si prevede la sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti), e per favorire la diffusione della carta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Entro trenta giorni, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti:

- le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari;
- le caratteristiche delle persone bisognose;
- le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno;
- le modalità di adesione dei comuni.

La sperimentazione, per una durata di 12 mesi dalla assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Nella legge di stabilità per il 2011 il Governo non ha previsto nessun Fondo nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale rinunciando, ancora una volta, a mettersi in linea con tutti gli altri paesi europei che da tempo hanno definito Piani nazionali e impegnato risorse per sostenere le persone e le famiglie a rischio di esclusione sociale.

Sconcerta perciò il fatto che il Governo rilancia la "carta acquisti per soddisfare esigenze di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini più poveri.

Questa misura ha già fallito nel recente passato per molte ragioni: una su tutte la forte selezione dei beneficiari. Coloro che hanno ottenuto l'uso della carta acquisti del valore di 40 euro mensili sono stati poco più della metà dei beneficiari che il Governo aveva previsto di raggiungere (dovevano essere 1 milione e trecento mila). Oggi la misura viene riproposta attivando una sperimentazione della durata di un anno, finanziata con 50 milioni di euro da far gestire, e qui vi è una seconda inaccettabile anomalia, non

agli enti locali, ma ad “Enti benefici” da individuare.

Art. 2, Comma 49. (Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti)

Si stabilisce (in relazione a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti), che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti.

Art. 2, Comma 51. (Sicurezza sui luoghi di lavoro) Si proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario.

Art. 2, Comma 53. (Esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

Si proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (possibilità prevista, per il triennio 2009-2011). Infatti era previsto che per gli anni 2009, 2010 e 2011 i dipendenti pubblici potessero chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile.

La disposizione non si applica al personale della Scuola.

E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della struttura amministrativa o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

La norma specifica, poi, che i posti resi vacanti in seguito alla fruizione dell'esonero non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011- 2014.

Art. 2, Comma 54. (Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale)

Si proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall'articolo 32 della legge n.183/2010 (cd. "collegato lavoro").

L'articolo 32 della legge n.183/2010 (cd. "collegato lavoro") ha introdotto una nuova procedura per l'impugnativa dei licenziamenti individuali, la quale, modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 6, della L. 604/1966, prevede che l'impugnazione del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, della sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.

Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, viene fatta salva espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Inoltre, qualora la conciliazione o l'arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.

La disposizione di rinvio dell'entrata in vigore di questa procedura, molto grave e penalizzante per i lavoratori soprattutto per i precari il cui rapporto fosse scaduto al momento dell'entrata in vigore della legge è stata fortemente voluta dalla Cgil e va nella direzione da noi più volte auspicata quando si contestò la chiusura dei termini di impugnazione, ad esempio per i contratti a termine, al 23 gennaio per offrire ai lavoratori più tempo per impugnare i licenziamenti e i contratti precari. Tuttavia la lettera del testo, frutto della riformulazione da parte del governo di un emendamento dell'opposizione, può dare adito a diverse incomprensioni: occorre pertanto dare una lettura coerente della norma per cercare di tutelare al massimo i lavoratori da eventuali interpretazioni negative agendo su tre ipotesi:

a) Licenziamenti e contratti già impugnati dopo l'entrata in vigore della Legge n. 183/2010 e prima del "milleproroghe": mantenere l'applicazione integrale del vecchio art. 32, ovvero 60 + 270 giorni. Crediamo che questa sia, di fatto, l'unica strada per evitare sorprese derivanti da future interpretazioni giurisprudenziali per noi negative;

b) licenziamenti e contratti da contestare dopo l'entrata in vigore del "milleproroghe" e fino al 30 dicembre 2011: la nostra lettura del comma 1-bis dovrebbe permettere l'applicazione della vecchia disciplina, ovvero 60 giorni per l'impugnazione dei licenziamenti (più la consueta prescrizione quinquennale) e, per quanto concerne i contratti a termine, le collaborazioni, i trasferimenti ecc..., la sola prescrizione quinquennale. Noi, per prudenza nella tutela dei lavoratori, consigliamo quando sia possibile di rispettare il doppio regime di decadenza (60 +270 giorni) dando negli altri casi comunque corso alla pratica previa informazione ai lavoratori.

c) contratti a termine e/o precari, conclusi prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del collegato lavoro): possibilità di impugnarli entro il 30 dicembre 2011. E' chiaro che, in questo caso, è bene riprendere la campagna informativa e di acquisizione delle impugnazioni che abbiamo già condotto rispetto alla prima data di scadenza (23 gennaio), informando i lavoratori della possibile iniziativa del governo che tende ad escludere la possibilità di "prorogare" il vecchio termine del 23 gennaio 2011 tentando di rendere così inefficaci le impugnazione fatte successivamente. In questo caso è nostra intenzione creare le condizioni per proporre ricorsi costituzionali.

Art. 2, Comma 55. (Disposizioni concernenti il sistema bancario)

Si prevede la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito, nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari.

Art. 2, Commi 62 a 84. (Riforma del regime fiscale dei fondi comuni di investimento)

Si provvede a riformare, in generale, il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.

Il regime attuale risulta infatti attualmente informato al criterio della maturazione, in base al quale la società di gestione preleva annualmente, a titolo di imposta definitiva, un ammontare pari al 12,5% sul risultato annuo conseguito dal fondo. Qualora, invece, il risultato della gestione dell'investimento risulti negativo, viene considerato un equivalente risparmio di imposta che si può portare in compensazione o accantonare per effettuare una futura compensazione.

La tesi che sia utile rilanciare l'industria dei fondi italiani, rimettendo su un piano di parità la tassazione dei fondi interni con quella dei fondi comunitari armonizzati è fuorviante. Si tratta invece - sostiene Maria Cecilia Guerra - di una misura protezionistica a favore di un'industria debole. E il passaggio alla tassazione per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della tassazione del risparmio, rende il regime nel suo complesso ancora più sperequato.

Il problema esiste, soprattutto in quanto i redditi dei fondi italiani sono tassati alla maturazione (e cioè anno per anno) in capo al fondo, mentre i redditi dei fondi comunitari armonizzati sono tassati alla realizzazione (e cioè solo al momento in cui i partecipanti li percepiscono, tramite il riscatto o il rimborso delle quote di partecipazione o le distribuzioni periodiche).

Quando si è venuta a creare questa disparità? Nel regime di tassazione introdotto alla fine degli anni Novanta (cosiddetta riforma Visco), la discriminazione di cui sopra, ai danni dei fondi interni, non esisteva: i fondi comuni esteri erano sì tassati, come adesso, in capo ai partecipanti alla realizzazione, ma il calcolo dell'imposta avveniva attraverso una formula (cosiddetto equalizzatore) che aveva la funzione di equiparare il prelievo alla realizzazione a quello che si sarebbe avuto nel caso in cui la tassazione fosse stata effettuata anno per anno, alla maturazione (e cioè a quello riservato ai fondi interni).

L'equalizzatore è stato abolito da Giulio Tremonti nel 2001. Perché i fondi interni non sono insorti allora? Due le spiegazioni. In primo luogo, perché contestualmente veniva proposta e poi emanata una legge delega, poi non esercitata, che prometteva il passaggio a un regime di tassazione molto conveniente, alla realizzazione, del tutto analogo a quello che viene oggi proposto (con dieci anni di ritardo). In secondo luogo,

perché, nel frattempo, non tutti gli operatori italiani hanno sofferto di questa discriminazione fiscale: molte banche, ad esempio, hanno guadagnato offrendo ai propri clienti fondi esteri della propria filiera (vantandone il migliore trattamento fiscale) sui quali chiedevano però commissioni più alte, proprio in quanto si trattava di fondi esteri.

Il passaggio alla tassazione alla realizzazione, per le sole gestioni collettive, senza intervenire sugli altri aspetti della tassazione del risparmio, lascia quindi un regime, nel complesso, ancora più sperequato:

- poter rimandare nel tempo la tassazione (come un qualsiasi altro debito) abbassa il peso dell'imposta e costituisce quindi un vantaggio fiscale.

- i proventi dei fondi, siano essi plusvalenze o redditi di capitale, non subiranno nessun prelievo fino a che il partecipante non deciderà di vendere la quota (o fino a che non saranno distribuiti); su tutte le altre forme di risparmio la tassazione su interessi e dividendi avviene invece, immediatamente, alla fonte;

- i fondi comuni continueranno a potere compensare le minusvalenze contro i redditi di capitale, cosa che non è ammessa, ad esempio, nel caso che interessa molti più contribuenti italiani, in cui i titoli siano tenuti presso una banca in custodia o amministrazione;

- l'aliquota a cui sono tassati i proventi dei fondi rimane del 12,5 per cento, ma diventa in realtà molto più bassa perché prelevata in anni successivi alla loro maturazione;

- ci sarà un forte incentivo a non abbandonare il fondo, per rimandare nel tempo la tassazione.

Infine, non un provvedimento volta a incentivare la concorrenza, rimuovendo ostacoli di natura fiscale, ma una misura protezionistica a favore di un'industria debole.

Non un provvedimento che equipara i trattamenti fiscali, ma un intervento che introduce ulteriori discriminazioni.

Un provvedimento che, ancora una volta, modifica i pesi relativi della tassazione, a favore dei percettori di alcune tipologie di "rendite" finanziarie.